

Disciplinare per “le agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”

art.30 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019 n.58

"Misure di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"

1) Beneficiari

I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente regolamento sono gli esercenti attività imprenditoriali, in qualunque forma costituita e in possesso dei seguenti requisiti:

- ❖ l' impresa deve essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e, ove previsto, all'Albo delle Imprese Artigiane ed essere in attività;
- ❖ l' impresa, individuale o collettiva, non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; non deve essere in corso il procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; l' impresa non deve poi versare in stato di sospensione dell' attività commerciale;
- ❖ l' impresa non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 32 ter e quater cp., agli artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689, e all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231;
- ❖ l' impresa non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, né rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse né rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- ❖ l' impresa non deve aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- ❖ il titolare dell'Impresa, il direttore tecnico, gli altri Soci (se trattasi di Società in nome collettivo), i Soci accomandatari (se trattasi di Società in accomandita semplice), in generale gli amministratori muniti del potere di rappresentanza non devono versare nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 32 ter e quater cp., agli artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689, e all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231;
- ❖ a carico dei medesimi soggetti (titolare, direttore tecnico, persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l' Impresa), non devono essere state emesse né sentenze penali di condanna passate in giudicato né sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e neppure emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità tali da incidere sulla loro moralità professionale.

L' impresa non deve trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/2 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Inoltre, titolare dell'Impresa non deve avere lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile, tributario od amministrativo, con il comune.

Ove in sede di istruttoria si riscontri la sussistenza di un debito liquido ed esigibile il richiedente, impossibilitato a pagare l'intero importo, può chiederne la rateazione. Se la rateazione viene accordata l'istruttoria prosegue; in mancanza la domanda di agevolazione viene respinta in quanto inammissibile. Il decreto che accorda la rateazione determina il momento temporale rilevante ai fini del riparto delle risorse.

Si intende che il mancato pagamento di due rate, consecutive o meno, determina, a seconda dei casi, la dichiarazione di inammissibilità ovvero la revoca del beneficio.

2) Settori interessati

I beneficiari di cui all'articolo 1 devono operare nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché del commercio al dettaglio, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. È compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

L'agevolazione è circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita secondo quanto di seguito riportato:

- esercizi di vendita al dettaglio di vicinato quelli che hanno una superficie di vendita fino a metri quadrati 250 (art. 2 Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 *Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande* lettera h)).
- esercizi di media struttura quelli aventi una superficie di vendita non superiore a metri quadrati 1.500 (art. 2 Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 *Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande* lettera i)).

L'attività deve essere svolta con continuità, per un periodo minimo di sei mesi l'anno solare. Ai fini della presente disciplina si intende che la sospensione formalmente comunicata non equivale ad apertura – esercizio dell'attività.

Sono escluse dalle agevolazioni:

- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza, o comunque di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile;
- i meri ampliamenti della proposta commerciale a parità di superficie occupata;
- le attività di compro oro, definite ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;
- le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

-le attività commerciali esercitate principalmente per corrispondenza, radio o telefono o attraverso il porta a porta.

-le imprese (titolari concessione di posteggio o itineranti) che esercitano il commercio su aree pubbliche.

3) Entità e decorrenza del contributo

Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi, per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi oggetto dei benefici e per i tre anni successivi.

La misura del contributo e' rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale e' presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto di seguito stabilito.

I contributi sono riconosciuti a decorrere dalla data di effettivo inizio dell' attività dell'esercizio, risultante dal pertinente titolo abilitativo formalmente inoltrato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui e' chiesta l'agevolazione, il contributo e' concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

L' agevolazione è prevista per gli ampliamenti o le riaperture intervenuti a partire dal 28.06.2019.

4) Pubblicità e termini

Sul sito istituzionale del Comune viene pubblicato un avviso informativo, corredato della relativa modulistica obbligatoria da presentare per fruire dell'agevolazione.

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare domanda al Comune dal 1^a gennaio al 28 febbraio di ogni anno. Prima decorrenza 1 gennaio 2020.

Il comune verifica la domanda e le dichiarazioni rese e dopo aver effettuato i controlli, determina la misura del contributo spettante, previa verifica del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale.

L'importo di ciascun contributo e' determinato dal responsabile del Servizio Tributi Comunali Entrate in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non puo' comunque essere inferiore a sei mesi.

La domanda di agevolazione deve essere presentata annualmente.

5) Spazi utilizzati

I locali utilizzati devono rispettare le norme e i regolamenti locali in materia di igiene e di sanità e le norme urbanistico - edilizie. In particolare, la destinazione d'uso deve essere coerente con l'attività esercitata.

6) Contributi "*de minimis*"

I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime dei contributi "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 24.12.2013 - L352/1. Pertanto, per poter beneficiare del contributo, occorre che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti alla singola impresa: tale condizione deve essere autocertificata sulla domanda.

Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019 n.58 o da altre normative statali o regionali.

7) Decadenza

Salve le diverse sanzioni di legge, il Comune procede a dichiarare la decadenza dall'agevolazione con effetto retroattivo nei casi in cui

- la licenza (SCIA) venga sospesa o revocata da parte della Questura ai sensi dell'art. 100 RD 18.06.1931 nr. 773;
- il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o prodotto documenti o effettuato comunicazioni all'Amministrazione Comunale risultate poi false o, comunque, non rispondenti al vero;
- vengano meno i requisiti, morali e professionali, che hanno consentito l'avvio dell'attività;
- l'attività imprenditoriale non venga esercitata nei periodi dichiarati;
- vengano conseguite ulteriori agevolazioni previste da normative statali o regionali.

In sede di domanda il richiedente si impegna a comunicare all'Ente ogni atto o fatto che comporti un mutamento delle proprie condizioni tale da non giustificare l'erogazione.

Non determina la decadenza la modificazione della forma giuridica attraverso la quale viene esercitata l'attività.

Carattere sperimentale della disciplina

Il Comune si riserva di rivedere la presente disciplina in funzione dei risultati raggiunti in termini di quantità e qualità entro il 31.12.2020.